

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) Pag. 4

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 2002, n. 15.

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 12/2002. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2003, n. 0278/Pres.

Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabili ed irrigui in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 28/2001, da applicare in situazioni di deficit idrico. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2003, n. **0289/Pres.**

Approvazione modifiche al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica» Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. **40.**

Interventi regionali a favore del settore zootecnico Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. **41.**

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19. Interventi in favore dei toscani all'estero Pag. 21

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. **12.**

Provvidenze a favore degli invalidi civili Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. **14.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie. . . Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.

(Pubblicata nel 2^o suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazione di fideiussione

1. Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dell'Istituto bancario mutuante, è autorizzata la prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse della società Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario mutuante.

2. La fideiussione regionale può essere concessa sino a concorrenza dell'intero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.

Art. 2.

G a r a n z i e

1. A fronte della fideiussione prestata, la Regione può richiedere l'iscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate e pegno sulle quote della società di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri finanziari a carico della Regione per l'attuazione della presente legge, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'ambito degli stanziamenti della Unità previsionale di base (UPB) 21032 (Turismo sport parchi-offerta turistica, turismo sociale, tempo libero - titolo II spese di investimento del bilancio regionale).

Art. 4.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 dicembre 2003

ENZO GHIGO

04R0029

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(Pubblicata nel 2^o suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione nel territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.

3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.

4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme tumulate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 2.

Provvedimenti regionali

1. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalità e i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 3.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano retroattivamente anche ai decessi avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 130/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 dicembre 2003

ENZO GHIGO

04R0030

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0031

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23

1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) è sostituito dal seguente: «Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona della Val Botto e della Valle Grande».

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 1 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione). — 1. È istituita la riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell'art. 6 la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), inserito dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è classificata di rilievo regionale ai sensi dell'art. 93, comma 3, della legge regionale n. 44/2000, inserito dall'art. 9 della legge regionale n. 5/2001.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 2 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Confini). — 1. I confini della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settimo, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio dell'area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 3 della legge regionale n. 23/1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Finalità). — 1. Le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell'ambito ed a completamento dei principi indicati nell'art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e nell'art. 92 della legge regionale n. 44/2000, sono le seguenti:

a) promuovere, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con l'Università e il Politecnico, lo studio e l'attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'art. 4, comma 3, numero 10), della legge regionale n. 58/1978;

c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuità delle attività agricole.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 5 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Gestione e personale). — 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 12/1990.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'ente, a cui è affidata la gestione della riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).».

Art. 6.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 8 della legge regionale n. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Norme di salvaguardia). — 1. Nel territorio della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della riserva è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'art. 3 e sono disciplinati nel piano d'area di cui all'art. 9-bis.

4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono abiliti in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490/1999, è soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

7. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno della riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientali disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 9 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Sanzioni). — 1. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all'art. 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia di Asti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'art. 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo, I, capo VII, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.».

Art. 8.

Inserimento di un articolo dopo l'art. 9 della legge regionale n. 23/1985

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 23/1985 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Piano d'Area). — 1. La riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è soggetta al piano d'area di cui all'art. 23 della legge regionale n. 12/1990, modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d'area ha la validità, gli effetti, l'efficacia stabilite dall'art. 23 della legge regionale n. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

2. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, dall'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d'area è adottato dall'ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla provincia di Asti e ne dà notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, con l'indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L'ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli, elaborati definitivi alla Regione Piemonte.».

Art. 9.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 10 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Vigilanza). — 1. La vigilanza nel territorio della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è affidata:

- a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- c) agli agenti di vigilanza faunistica della provincia di Asti;
- d) al Corpo forestale dello Stato;
- e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 12 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). — 1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle - UPB - 21052 (Turismo sport parchi pianificazione aree protette - titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).».

Art. 11.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 23/1985

1. L'art. 13 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. Entrate. — 1. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all'art. 9-bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12

Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), è sostituito dal seguente:

«6. È istituito l'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande».

Art. 13.

Modifica dell'art. 9, della legge regionale n. 12/1990

1. Il comma 18 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1990, da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, è sostituito dal seguente:

«18. — Il consiglio direttivo dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani è così composto:

- a) un rappresentante del comune di Asti;
- b) un rappresentante del comune di Camerano-Casasco;
- c) un rappresentante del comune di Cinaglio;
- d) un rappresentante del comune di Incisa Scapaccino;
- e) un rappresentante del comune di Rocchetta Tanaro;
- f) un rappresentante del comune di Settimo;
- g) un rappresentante del comune di Vaglio Serra;
- h) un rappresentante del comune di Vinchio;
- i) un rappresentante della provincia di Asti;
- J) un rappresentante della Regione Piemonte;
- m) due membri nominati dalla provincia di Asti di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui all'art. 9, comma 18, della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'art. 13, le funzioni gestionali sono esercitate dall'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'art. 24 della legge regionale n. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 12 della legge regionale n. 57/1979.

3. Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 23/1985, introdotto dall'art. 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione della provincia di Asti.

4. Le conferenze di cui all'art. 9-bis, comma 2, della legge regionale n. 23/1985, introdotto dall'art. 8, sono convocate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Abrogaziane di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1995);
- b) gli articoli 6, 7 e 11 della legge regionale n. 23/1985;
- c) la lettera g) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
- d) i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
- e) l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1990).

2. Nel titolo della legge regionale n. 46/1998 sono sopprese le parole: «e all'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia»), da ultimo modificato dall'art. 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 dicembre 2003

ENZO GHIGO

04R0032

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 2002, n. 15.

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 54 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TIITOLO I

NORME GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1.

Oggetto della legge e sfera di applicazione

1. La presente legge disciplina il servizio per la protezione civile e modifica e integra la normativa riguardante il servizio antincendi, in attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige e delle norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, nonché delle corrispondenti disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Le attività per la protezione civile sono dirette alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile volta a superare l'emergenza e a garantire il ripristino dei servizi di pubblico interesse nonché a favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.

3. All'attuazione delle attività per la protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, l'amministrazione provinciale, i comuni, le amministrazioni dello Stato, i servizi antincendi e per la protezione civile e vi concorrono gli enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute e gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile.

4. Al verificarsi di eventi suscettibili di provocare, anche temporaneamente, situazioni di pericolo per la collettività e difficoltà di intervento per le strutture locali, il presidente della provincia o il centro operativo provinciale attivano le procedure e le strutture previste in attuazione della presente legge.

5. Il servizio antincendi tutela l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose mediante la prevenzione ed estinzione degli incendi e, in generale, mediante l'apporto di soccorsi tecnici. Esso è anche una fondamentale componente e struttura operativa della protezione civile.

Art. 2.

Organizzazione dei servizi antincendi e per la protezione civile

1. Sono strutture del servizio per la protezione civile:

- a) i centri operativi comunali;
- b) i centri operativi distrettuali;
- c) il centro operativo provinciale;
- d) la ripartizione competente per la protezione antincendi e civile;
- e) il servizio antincendi;
- f) le organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
- g) il comitato provinciale per la protezione civile.

2. Sono autorità del servizio per la protezione civile:
- il presidente della provincia e/o l'assessore competente;
 - i presidenti dei centri operativi e del comitato provinciale per la protezione civile;
 - i sindaci.
3. Il servizio antincendi comprende:
- il Corpo permanente dei vigili del fuoco nella città capoluogo della provincia di Bolzano;
 - i Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni della provincia;
 - l'unione provinciale e le unioni distrettuali dei corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro società cooperative, associazioni, unioni e società;
 - le squadre aziendali antincendi;
 - la scuola provinciale antincendi.
4. I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell'art. 63 della IV convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.

TITOLO II

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 3.

Centro operativo comunale

1. Presso ogni comune è istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamità. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura dell'ufficio per la protezione civile della provincia, che prevede:
- la predisposizione di servizi di segnalazione, allarme e soccorso;
 - l'individuazione delle zone e degli ambienti a rischio in base alle diverse caratteristiche di pericolo;
 - l'individuazione delle disponibilità di personale, di mezzi e attrezzature, risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito comunale;
 - l'individuazione di locali e strutture da destinare a soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza;
 - la predisposizione di servizi di collegamento;
 - l'elaborazione di direttive per le diverse ipotesi di emergenza;
 - l'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute.

2. Il numero delle persone componenti il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al centro operativo comunale deve comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il comune di Bolzano e negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Possono inoltre far parte del centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell'amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale della ripartizione provinciale foreste è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività, qualora il sindaco ritenga opportuna la convocazione di personale forestale presso il centro operativo comunale oppure lo stesso venga nominato membro della commissione comunale per la prevenzione dalle valanghe. Il centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.

3. I comuni inoltrano, al comitato provinciale per la protezione civile copia dei piani comunali, nonché i dati necessari per l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale.

Art. 4.

Centro operativo distrettuale

1. In casi di necessità e all'insorgere di emergenze che interessano più comuni e allo scopo di coordinare le attività di soccorso e prima assistenza viene convocato il centro operativo distrettuale che è presieduto dal presidente dell'unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari o da un suo delegato.

- Ogni centro operativo distrettuale è composto da:
 - il presidente, che lo presiede;
 - un rappresentante della ripartizione competente in materia di opere idrauliche;
 - un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade;
 - un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste;
 - un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;
 - un rappresentante dell'ufficio competente per la protezione civile.

3. Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nelle varie tipologie di eventi e nominare un vicepresidente.

4. Il centro operativo distrettuale coordina il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto, inoltre le richieste di aiuto o al centro operativo provinciale o all'amministrazione provinciale o statale e assicura un'assistenza tecnico-amministrativa ai centri operativi comunali.

5. I componenti dei centri operativi distrettuali sono nominati dalla giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni. I membri supplenti possono essere scelti dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, valutando la natura dell'emergenza. Funge da segretario un membro del centro operativo distrettuale o un dipendente dell'amministrazione provinciale. Ai componenti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 5.

Centro operativo provinciale

1. I componenti del centro operativo provinciale sono nominati dalla giunta provinciale, restano in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi membri. Il centro operativo provinciale ha sede presso il Corpo permanente dei vigili del fuoco a Bolzano.

2. Qualora sul territorio provinciale si verifichino eventi che per loro natura o estensione comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo, il presidente convoca il centro operativo provinciale e può dichiarare stato di calamità.

3. Il presidente del centro operativo provinciale funge da coordinatore provinciale e nomina, tra i componenti del centro operativo provinciale uno o più vicepresidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Il presidente valuta le segnalazioni e i dati pervenuti dalla centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che predisponde, in casi di emergenza, una relazione per le sedute del centro operativo provinciale.

4. Il centro operativo provinciale dirige e coordina l'attività di pronto intervento dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile.

5. Il centro operativo provinciale è composto:

- dal presidente della provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
- da un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade;
- da un rappresentante del commissario del Governo;
- da un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste;
- da un rappresentante della ripartizione competente in materia di opere idrauliche;
- da un rappresentante del Corpo permanente dei vigili del fuoco;

g) da un rappresentante dell'unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari;

h) da un rappresentante della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile;

i) da un rappresentante del servizio emergenza sanitaria provinciale.

6. I membri supplenti possono essere scelti di volta in volta dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, dopo aver valutato la natura dell'emergenza.

7. Il presidente del centro operativo provinciale può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione statale, provinciale o di altri enti, nonché esperti, in particolare geologi, e l'ufficio stampa della provincia. La funzione di segretario è affidata a un dipendente della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. Il membro delegato dal commissario del Governo in seno al centro operativo provinciale rappresenta, con poteri decisionali, le amministrazioni statali.

8. Ai componenti del centro operativo provinciale nonché agli esperti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 6.

Comitato provinciale per la protezione civile

1. Al fine di coordinare le attività delle strutture del servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il centro operativo provinciale può essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti:

a) deliberare il piano provinciale per la protezione civile, che deve essere approvato dalla giunta provinciale;

b) proporre, se necessario, la costituzione di gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, per lo studio dei problemi attinenti alla protezione civile;

c) proporre la classificazione di zone di pericolo o di zone da assoggettare a vincolo idrogeologico-forestale;

d) individuare, in caso di interferenza, le ripartizioni o strutture organizzative provinciali competenti per l'esecuzione degli interventi per la protezione civile;

e) predisporre procedure da seguire in caso di richieste urgenti di soccorso provenienti da altre province o da altri Stati.

2. Il comitato provinciale per la protezione civile è organo consultivo permanente della giunta provinciale in materia di protezione civile, è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per un periodo di cinque anni.

3. Il piano provinciale per la protezione civile comprende la previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità e determina il fabbisogno e le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia, per far fronte a situazioni di emergenza:

a) individua i compiti che ciascun ufficio ed ente deve assolvere e ne prescrive gli interventi;

b) prevede l'impegno di uomini e mezzi per le varie ipotesi di rischio;

c) predispone quanto necessario per l'appontamento degli strumenti di coordinamento;

d) individua aree attrezzate per eventuali campi di emergenza;

e) individua aree per l'affluenza di forze di intervento.

4. Copia del piano viene depositata presso le ripartizioni dell'amministrazione provinciale competente in materia, presso il commissariato del Governo e presso le amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano.

Art. 7.

Presidente del centro operativo provinciale e del comitato provinciale per la protezione civile

1. Al presidente del centro operativo provinciale e del comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere il centro operativo provinciale ed il comitato provinciale per la protezione civile;

b) mantenere un costante collegamento con il commissario del Governo, al fine di coordinare l'operato dell'amministrazione provinciale con quella dello Stato;

c) coordinare l'attuazione dei programmi provinciali, comunali e distrettuali, nonché l'attività delle strutture di cui all'art. 2, delle squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile in genere;

d) proporre al presidente della provincia la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale e la delimitazione della zona del territorio provinciale interessata ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in quanto il presidente della provincia non ricopra anche la carica di presidente del comitato provinciale per la protezione civile;

e) proporre al presidente della provincia l'ordine di sgombero di abitanti di più comuni ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto il presidente della provincia non ricopra anche la carica di presidente del comitato provinciale per la protezione civile;

f) proporre alla giunta provinciale di affidare a ripartizioni e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per assicurare interventi tempestivi in presenza di pericoli per la pubblica incolumità e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamimenti dal fondo di riserva per spese impreviste e indifferibili e il relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale;

g) proporre, in casi di gravi calamità, all'autorità statale competente l'emanaione dell'ordinanza di protezione civile per la soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.

Art. 8.

Stato di calamità

1. Per calamità ai sensi della presente legge si intende un evento che minaccia la vita, la salute o l'approvvigionamento essenziale di numerose persone o animali, oppure che minaccia o danneggia l'ambiente e altri presupposti fondamentali per la vita della popolazione, al punto tale che gli aiuti e la tutela possono essere garantiti solo se le strutture della protezione civile, le autorità, i servizi e le organizzazioni di soccorso addetti agiscono con uniformità di organizzazione e di dirigenza.

2. Il presidente del centro operativo provinciale assume la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale e adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, i provvedimenti necessari.

3. Chiunque accerti casi di pericolo deve informare il sindaco del comune interessato o la centrale provinciale di emergenza. Analogi obblighi di segnalazione spetta alle amministrazioni statali e agli uffici di pubblica sicurezza, che informano il commissariato del Governo e la centrale provinciale di emergenza.

4. Quando la situazione di pericolo o di danno appare particolarmente grave per estensione o per intensità, il presidente della provincia, su proposta del presidente del centro operativo provinciale, dichiara lo stato di calamità determinandone la durata e individuando la zona del territorio provinciale interessata.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 è comunicata al commissario del Governo per i provvedimenti di cui all'art. 9 e ai comuni interessati. I sindaci interessati la rendono nota con ogni mezzo adeguato. La diffusione è curata inoltre dalla giunta provinciale, mediante la stampa, i mezzi di informazione radio-televisivi o altri mezzi ritenuti idonei.

6. Per l'attuazione degli interventi di calamità conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il presidente della provincia provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. In caso di danno alle opere di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente la riserva delle competenze degli organi statali, ovvero quando si rendano necessari interventi da parte dell'amministrazione statale, i sindaci comunicano eventuali richieste direttamente alle amministrazioni interessate, nonché all'ufficio per la protezione civile con il mezzo più celere a disposizione.

Art. 9.

Coordinamento degli interventi con lo Stato

1. Qualora, all'atto della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'art. 8 o in un successivo momento, il presidente della provincia accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il presidente della provincia promuove le intese previste dall'art. 34 del medesimo decreto.

2. Il coordinamento degli interventi delle strutture del servizio per la protezione civile della provincia, degli enti locali e di quelli dello Stato con carattere aggiuntivo è attuato attraverso le disposizioni della presente legge e dei piani provinciali e comunali per la protezione civile di cui all'art. 6.

3. Il presidente del centro operativo provinciale assicura in ogni fase il necessario coordinamento con gli organi statali competenti.

Art. 10.

Competenze delle amministrazioni comunali

1. Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed è l'autorità comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati.

2. Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attività di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, nonché la realizzazione di ogni altro intervento volto a fronteggiare l'emergenza competono al comune, qualora la situazione sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a disposizione del comune stesso, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In tale caso il sindaco provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il comune può avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell'ufficio per la protezione civile e delle altre strutture provinciali competenti.

3. Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del comma 2, o qualora l'evento interessa il territorio di più comuni, le attività di soccorso e prima assistenza sono svolte in collaborazione con il centro operativo provinciale e distrettuale competente.

4. In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede:

- a) alla segnalazione di situazioni di pericolo, al coordinamento degli interventi, nonché all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale;
- b) ad assicurare l'attuazione delle disposizioni emanate dal centro operativo provinciale e dal comitato provinciale per la protezione civile;
- c) alla regolamentazione del traffico e all'individuazione di itinerari obbligati;
- d) alla diramazione del segnale di evacuazione della popolazione dalle zone minacciate;
- e) all'emanazione dell'ordine di sgombero degli abitanti ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 11.

Competenze dell'amministrazione provinciale

1. La provincia autonoma di Bolzano organizza e attua il servizio per la protezione civile. Al fine di assicurare la tutela della popolazione e di difendere le infrastrutture, il territorio, i centri e i nuclei abitati da cause di danno o di pericolo di qualsiasi genere, l'amministrazione provinciale, nell'ambito delle proprie competenze e del piano provinciale per la protezione civile, provvede - anche in economia - agli interventi di prevenzione e di soccorso in base alle vigenti leggi provinciali e statali. In caso di calamità i fondi necessari possono essere prelevati, oltre che dai normali capitoli di spesa dei bilanci di previsione, anche dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale.

2. Nell'esecuzione dei lavori preventivi e di pronto intervento rimane l'obbligo di intervento da parte delle singole ripartizioni e strutture organizzative provinciali - in aggiunta o in sostituzione di quello spettante ai comuni e ai servizi antincendi e per la protezione civile - secondo le rispettive competenze previste dalla normativa provinciale.

3. Per gli interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e di altre calamità naturali si applica la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, gestita dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. Inoltre trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

4. La giunta provinciale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, istituisce un servizio di reperibilità da attuare con il proprio personale dipendente al di fuori del normale orario d'ufficio a supporto dell'attività di prima valutazione delle emergenze e di allertamento nonché per il coordinamento degli interventi di carattere indifferibile.

5. In attesa dell'uniformazione delle strutture distrettuali dell'amministrazione provinciale, per l'attuazione del piano per la protezione civile il territorio provinciale viene suddiviso in nove distretti coincidenti con i distretti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Art. 12.

Ripartizione per la protezione antincendi e civile

1. Il centro operativo provinciale e il comitato provinciale per la protezione civile si avvalgono, per l'attuazione dei rispettivi compiti, dell'ufficio per la protezione civile, denominato con decreto del presidente della provincia 25 giugno 1996, n. 21. Le competenze dell'ufficio sono stabilite con decreto del presidente della provincia.

2. I finanziamenti per la gestione del centro operativo provinciale e dei centri operativi distrettuali, nonché del comitato provinciale di protezione civile, sono espletati dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del centro operativo provinciale e del comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati per il loro funzionamento.

4. Gli impianti e la rete radio amministrati dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ed in concessione all'amministrazione provinciale sono gestiti dalla stessa ripartizione, che ne cura l'inventariazione e propone i consegnatari.

5. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richiede l'intervento di più unità organizzative, la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile assume in collaborazione con il centro operativo provinciale compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.

6. L'ufficio per la protezione civile provvede a dotare i componenti del centro operativo provinciale e gli altri funzionari ritenuti indispensabili di adeguati strumenti di comunicazione e cercapersone.

7. I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla ripartizione per la protezione antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia tramite funzionari delegati nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'art. 22, in seguito denominata azienda speciale, o dalla giunta provinciale.

Art. 13.

Organizzazioni di volontariato per la protezione civile

1. Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, l'azienda speciale, in base ai criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione, può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1^o luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 5 della medesima legge provinciale.

2. Le organizzazioni interessate presentano all'azienda speciale domanda di riconoscimento, corredata dalla documentazione richiesta, da sottoporre al parere dell'ufficio per la protezione civile, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell'ufficio per la protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del servizio per la protezione civile di cui all'art. 2, comma 2.

3. Il direttore dell'ufficio per la protezione civile tiene un apposito registro ed è autorizzato a rilasciare attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile a iscritti alle organizzazioni riconosciute.

Art. 14.

Collaborazione con il servizio sanitario provinciale

1. Le autorità operanti nella protezione civile collaborano con la ripartizione competente in materia di sanità e con le aziende sanitarie.

2. Le aziende sanitarie territorialmente competenti nominano il medico d'emergenza competente per ogni ospedale, che è la persona di riferimento in caso di calamità. Il coordinamento a livello provinciale è stabilito dall'assessorato alla sanità.

3. I direttori sanitari degli ospedali sono tenuti ad elaborare, in collaborazione con l'ufficio per la protezione civile, per i propri ospedali procedure di allertamento e di intervento che siano in sintonia con le procedure di allertamento e di intervento dei comuni e ad assicurare la partecipazione di personale delle strutture ospedaliere alle esercitazioni di cui all'art. 17. Ospedali limitrofi si assistono reciprocamente e coordinano le proprie procedure di allertamento e di intervento.

4. L'assessorato competente in materia di sanità, in collaborazione con l'ufficio per la protezione civile e con l'ordine dei farmacisti, elabora le procedure per l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei medicinali e dei materiali sanitari indispensabili nei diversi casi di calamità.

5. Analogico accordo di collaborazione può essere attuato dagli assessorati competenti di concerto con l'ufficio protezione civile, con il servizio veterinario provinciale, nonché con la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, nonché con le diverse organizzazioni di soccorso.

Art. 15.

Allertamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni.

2. Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la centrale provinciale di emergenza, il servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonché eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza.

3. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il centro operativo provinciale, predisponde una relazione sulla situazione e svolge la sua attività in base alle direttive del presidente.

Art. 16.

Convenzioni

1. L'azienda speciale di cui all'art. 22 è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese, enti o istituti che siano in grado di fornire con la massima prontezza i mezzi o materiali occorrenti per l'attività di pronto intervento. Nelle convenzioni sono disciplinate le procedure, la durata e le modalità di finanziamento.

Art. 17.

Esercitazioni

1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive dell'azienda speciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative.

Art. 18.

Potere di requisizione

1. In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, compete al presidente della provincia il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono deliberate dall'azienda speciale di cui all'art. 22 in base a criteri preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Simbolo della protezione civile

1. Il simbolo della protezione civile della provincia autonoma di Bolzano è conforme alle direttive dell'art. 66 del protocollo aggiuntivo I della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e verrà pubblicato e regolamentato con deliberazione della giunta provinciale.

2. Il simbolo della protezione civile - trilingue per la provincia autonoma di Bolzano - può essere applicato su infrastrutture, beni, apparecchi e utilizzato per iniziative della protezione civile, solo su autorizzazione della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

Art. 20.

Tessera della protezione civile

1. I responsabili dell'ufficio per la protezione civile e i membri dei centri operativi nonché incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ricevono una tessera della protezione civile, che in caso di necessità permette l'accesso al posto dell'intervento. I presupposti per il rilascio della tessera della protezione civile nonché la sua validità e il suo eventuale ritiro sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 21.

Segnale della protezione civile

1. A livello provinciale vengono adottati segnali della protezione civile uniformi per l'allertamento della popolazione in caso di calamità.

2. La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

TITOLO III

SERVIZIO ANTINCENDI

Capo I

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ANTINCENDI
E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 22.

*Istituzione dell'azienda speciale
per i servizi antincendi e per la protezione civile*

1. È istituita l'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, nella presente legge indicata come azienda speciale, che provvede:

a) all'esercizio delle funzioni delegate alla provincia in materia di servizio antincendi e alla gestione economico-finanziaria delle assegnazioni della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, fatta eccezione per le spese riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e per la concessione di sussidi ai comuni per la realizzazione o il miglioramento delle strutture per il servizio antincendi ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che verranno gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale;

b) all'esercizio di attività nel settore della protezione calamità e di altri compiti che sono a essa assegnati dalla giunta provinciale;

c) all'esercizio di attività nel settore della protezione civile che possono essere a essa assegnati dalla giunta provinciale.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le disposizioni della presente legge. L'azienda speciale si avvale del personale della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o di personale messo a disposizione dalla provincia. Con appositi regolamenti in materia di contabilità e di organizzazione, da approvare con decreto del presidente della provincia, sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, ma comunque nel rispetto dei principi generali della normativa sulla contabilità dell'amministrazione provinciale. Il regolamento in materia di contabilità e di organizzazione stabilisce inoltre le modalità di ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato dalla presente legge.

3. Le spese per la sede, nonchè per il personale assegnato all'azienda speciale sono assunte a carico del bilancio della provincia. La giunta provinciale può autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, l'assunzione a carico del bilancio della provincia delle spese per la fornitura dei servizi generali, per i mobili, gli arredi e le attrezzature dell'azienda speciale. Tutte le altre spese per il funzionamento e l'attività dell'azienda speciale sono poste a carico del bilancio della stessa.

Art. 23.

Entrate dell'azienda speciale

1. Formano entrate del bilancio dell'azienda speciale:

- a) i fondi del bilancio provinciale assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), e le eventuali integrazioni con fondi provinciali per lo svolgimento del servizio antincendi;
- b) i proventi derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo permanente dei vigili del fuoco;
- c) eventuali assegnazioni dal bilancio della provincia per compiti attinenti alla protezione civile e al servizio protezione calamità;
- d) le rendite e i contributi di enti o privati a favore dell'azienda speciale;
- e) ogni altra eventuale entrata riguardante la gestione e le finalità dell'azienda speciale.

2. All'assegnazione delle somme di cui al comma 1, lettere a) e c), provvede la giunta provinciale. Il versamento all'azienda speciale delle somme di cui al comma 1, lettere a) e c), è effettuato a favore dell'azienda speciale in via anticipata e in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla giunta provinciale. A tal fine, l'azienda speciale presenta alla giunta provinciale i dati relativi ai fabbisogni di cassa distinti per capitoli di spesa.

3. Il servizio di cassa dell'azienda speciale può essere assegnato all'istituto di credito al quale è affidato il servizio di tesoreria della provincia, che deve adottare le condizioni vigenti per la provincia.

Art. 24.

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente della provincia o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) il direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, il quale assume i compiti di direttore amministrativo dell'azienda speciale;
- c) il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale assume i compiti di direttore tecnico dell'azienda speciale;
- d) il presidente dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
- e) tre sindaci quali rappresentanti dei comuni della provincia di Bolzano, scelti da una quaterna di proposte presentate dal consorzio dei comuni;
- f) un esperto del settore antincendi e protezione civile;
- g) il direttore o un rappresentante della ripartizione competente in materia di finanze e bilancio.

2. Funge da segretario un dipendente o un incaricato dell'amministrazione provinciale.

3. I componenti e il segretario sono nominati dalla giunta provinciale. Il consiglio rimane in carica per la durata di cinque anni ed entro tale termine va rinnovato. Il consiglio può nominare un vicepresidente, da eleggere nel proprio seno.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

5. Il presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il medico di fiducia dell'azienda speciale ed esperti con specifiche competenze sugli argomenti posti all'ordine del giorno; può inoltre affidare al direttore tecnico e/o amministrativo o ad altri componenti anche compiti attribuiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modifiche, all'ispettore provinciale.

6. Ai componenti e agli esperti sono corrisposti i compensi e i rimborsi spese previsti dalla normativa provinciale vigente, in quanto spettanti.

Art. 26.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale:

a) delibera il bilancio di previsione annuale, le sue variazioni nonchè il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale. Il bilancio di previsione annuale deve essere presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

b) approva i programmi di attività dell'azienda speciale, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e della scuola provinciale antincendi sulla base di preventivi di spesa. L'approvazione dei programmi comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli acquisti, dei servizi e dei lavori per la realizzazione dei programmi di spesa e alla stipulazione dei conseguenti contratti. Gli acquisti, i servizi e i lavori, che non superano l'importo di € 200.000, sono eseguiti di regola in economia e i relativi contratti sono stipulati a trattativa privata secondo le disposizioni del regolamento di contabilità dell'azienda speciale.;

c) approva i piani e le caratteristiche delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e della scuola provinciale antincendi;

d) delibera modifiche al regolamento in materia di contabilità e organizzazione di cui all'art. 22, comma 2, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

e) delibera convenzioni e contratti;

f) delibera regolamenti interni tariffari e direttive per l'esecuzione dei servizi antincendi e per la protezione civile;

g) delibera le spese previste dal bilancio dell'azienda speciale, nonchè le spese da effettuare da parte della ripartizione protezione antincendi e civile per conto dell'azienda speciale;

h) dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento dell'azienda speciale e formula proposte alla giunta provinciale.

Art. 27.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'azienda speciale.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; copia dell'invito alle sedute del consiglio di amministrazione è inviata ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

b) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;

c) stipula i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

d) autorizza l'assegnazione di fondi per spese economiche a favore dei direttori dell'azienda speciale e di altri funzionari autorizzati a effettuare spese in economia;

e) firma gli ordinativi di pagamento e di riscossione;

f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente adotta, nei casi di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Le competenze di cui al comma 2, lettere c) ed e), possono essere delegate ai direttori dell'azienda speciale.

Art. 28.

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione economico-finanziaria dell'azienda speciale è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da tre esperti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno uno scelto tra il personale dell'amministrazione provinciale.

2. Il collegio e il suo presidente sono nominati dalla giunta provinciale; essi restano in carica per la durata di cinque anni ed entro tale termine vanno rinnovati.

3. I revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al consiglio di amministrazione. Effettua inoltre il controllo della rendicontazione presentata dai funzionari delegati.

5. Ai membri del collegio spettano il rimborso delle spese nonché le indennità previste dalla normativa vigente.

Art. 29.

Ricorsi contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione della deliberazione.

Capo II

NORME RIGUARDANTI IL SERVIZIO ANTINCENDI

Art. 30.

Strutture e compiti del servizio antincendi

1. Per realizzare le finalità indicate nell'art. 1, comma 5, il servizio antincendi:

a) estingue gli incendi, esegue i servizi di vigilanza e di controllo e altri servizi finalizzati alla prevenzione degli incendi;

b) presta i soccorsi tecnici, se necessario anche in via preventiva, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, in occasione di incidenti di varia natura, di crollo di edifici, di frane, piene, alluvioni e di altre calamità e ogniqualsiasi l'intervento sia ritenuto utile;

c) esegue, in occasione di calamità e nell'espletamento dei compiti per la protezione civile, le disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 11, n. 14, e dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

2. Il servizio antincendi garantisce un servizio capillare su tutto il territorio provinciale e si avvale delle strutture indicate all'art. 2, comma 3.

Art. 31.

Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento

1. L'intervento del servizio antincendi è obbligatorio e gratuito fino a quando permane lo stato di urgenza o di emergenza e comunque non oltre il subentro degli organi tecnici competenti.

2. La valutazione dell'esistenza e della cessazione dello stato di urgenza o di emergenza è rimessa al giudizio discrezionale del comandante.

3. Il servizio di prevenzione degli incendi e gli interventi non urgenti o protratti dopo la cessazione dello stato di urgenza o di emergenza sono a pagamento in base al tariffario da approvare dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

4. Gli interventi e il servizio di cui al comma 3 sono obbligatori nei casi previsti dalla legge e dalle direttive e sono facoltativi negli altri casi, a giudizio discrezionale del comandante.

Art. 32.

Competenze del comandante e direzione operativa degli interventi

1. I Corpi dei vigili del fuoco svolgono un pubblico servizio e sottostanno al principio del reciproco aiuto e appoggio. Salvo quanto diversamente fissato nei piani di allarme depositati presso la centrale provinciale di emergenza, i Corpi dei vigili del fuoco intervengono

obbligatoriamente nell'area territoriale di propria competenza e, su richiesta, anche al di fuori della stessa. In tutti gli altri casi intervengono facoltativamente.

2. Salvo diverso accordo, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio dirige l'intervento, assumendone le funzioni di direttore operativo. Tutti i corpi che intervengono per coadiuvare sottostanno ai suoi ordini. In assenza del comandante la direzione è assunta dal/dalla vigile presente con il grado di servizio più alto.

3. I Corpi dei vigili del fuoco volontari con sede nel comune capoluogo di Bolzano dipendono dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano limitatamente alle operazioni tecniche di intervento.

4. In mancanza dell'intervento del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio la direzione operativa viene assunta dal comandante del Corpo giunto per primo sul luogo.

5. Nel caso di interventi che richiedono un'azione coordinata di più Corpi dei vigili del fuoco, il direttore operativo tiene conto della consulenza dei comandanti degli altri corpi o dei funzionari delle unioni dei vigili del fuoco volontari presenti e può delegare loro la direzione dell'intervento.

6. Per gli incendi boschivi la direzione dell'intervento è disciplinata dall'art. 26 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

7. I funzionari delle unioni dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio o del Corpo permanente dei vigili del fuoco il cui intervento è stato richiesto dal comandante possono avocare a sé la direzione operativa, qualora lo ritengano necessario.

8. Per interventi di natura particolare, quanto a oggetto o rischio, la direzione operativa può essere disciplinata diversamente dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

9. Negli interventi e per evitare pericoli o danni maggiori, il direttore operativo, a suo giudizio discrezionale, può ordinare le misure atte a prevenire maggiori danni, compresa la demolizione di costruzioni.

10. Nei casi indicati all'art. 31, comma 1, su richiesta del sindaco o del direttore operativo, tutte le persone sono obbligate, salvo giustificato motivo, a prestare la loro opera, a mettere a disposizione attrezzi, mezzi e strutture, con diritto a un adeguato indennizzo e rimborso delle spese da parte del comune interessato dall'evento. Infortuni e malattie sono risarciti in base alle disposizioni dell'art. 49.

Art. 33.

Sanzioni

1. I contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della presente legge sono soggetti a una sanzione amministrativa da € 50 a € 250 applicando le norme procedurali di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Restano ferme eventuali sanzioni penali.

Art. 34.

Responsabilità civile per i danni

1. L'azienda speciale provvede a corrispondere il risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal servizio antincendi di cui all'art. 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda.

Art. 35.

Rimborso delle spese per gli interventi e contributi

1. Eventuali spese sostenute nel corso di interventi, per le quali i singoli Corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio preventivo, sono rifiuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo.

2. Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi all'azienda speciale, da erogare in base a criteri approvati dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

3. La disciplina dei rimborsi delle spese di intervento e dei costi dei materiali impiegati da parte dei comuni interessati o dell'azienda speciale, è approvata con decreto del presidente della provincia su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. I comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari segnalano le relative spese al comune.

Art. 36.

Contributi delle società di assicurazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella provincia di Bolzano, sono tenute a versare al servizio cassa dell'azienda speciale, limitatamente a contratti in essere su beni siti nella provincia di Bolzano, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura percentuale stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

2. L'ammontare di tale contributo è fissato con decreto del Presidente della provincia al principio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente da denunziarsi da parte delle società entro il 31 gennaio di ogni anno; con lo stesso decreto sono fissate le modalità e i termini del versamento del contributo stesso.

Art. 37.

Uniforme e distintivi

1. I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale su proposta dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Art. 38.

Norme particolari per le esercitazioni

1. Osservando le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di eventuali prescrizioni da concordare con l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, il servizio antincendi è autorizzato a effettuare esercitazioni tecniche e antincendio, anche in deroga a eventuali divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 39.

Servizio obbligatorio per la spazzatura dei camini

1. Per la regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguentemente al fine della prevenzione degli incendi è istituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini. Per svolgere il servizio di spazzacamino è richiesto il permesso speciale del sindaco, che sente la commissione antincendi, ove esistente. Per l'esecuzione dei lavori di spazzatura dei camini il territorio comunale può essere suddiviso in zone, come pure territori di più comuni possono essere riuniti in una zona. A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato. Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'associazione dell'artigianato, con apposito regolamento comunale, ove non si sia provveduto con regolamento provinciale.

Capo III

NORME RIGUARDANTI IL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 40.

Normativa generale

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco ha la sua area di competenza e svolge la sua attività principale nel comune di Bolzano ed è alle dipendenze del presidente della provincia o dell'assessore competente in materia, ed è diretto, dal punto di vista tecnico e amministrativo, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, che è funzionario della provincia.

2. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, in seno al quale possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori nonché altri servizi specializzati, è dotato di un proprio ruolo speciale e ha una gestione finanziaria in base al regolamento di contabilità e di organizzazione di cui all'art. 22.

3. Le spese per il finanziamento del Corpo permanente dei vigili del fuoco, comprese le relative attrezzature, sono a carico del bilancio dell'azienda speciale e ordinate dal comandante del Corpo permanente, secondo le modalità da stabilire nel regolamento in materia di contabilità e di organizzazione anche in deroga alle disposizioni della legge provinciale di contabilità. Le relative assegnazioni finanziarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

4. La provincia provvede a dotare il Corpo permanente dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per l'espletamento dei servizi e provvede ai sensi dell'art. 22 alle spese per il personale.

5. Il servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco viene articolato con regolamento di esecuzione in unità organizzative a cui vengono preposti dei responsabili. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco può delegare ai responsabili funzioni tecniche, amministrative e di gestione del personale di propria competenza.

Art. 41.

Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco è disciplinato ai sensi dell'ordinamento del personale della provincia.

2. Il personale del corpo è inquadrato nel «ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia». Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla normativa provinciale, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco cessa dal servizio con gli stessi limiti di età previsti per i relativi corrispondenti o analoghi livelli ricoperti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'ambito dei posti assegnati appositamente il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non più idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita può essere, su richiesta e previo parere del comandante del Corpo, trattenuto in servizio presso il Corpo medesimo per svolgere altri compiti funzionali al servizio del Corpo.

4. Il personale di cui al comma 3 trattenuto in servizio è inquadrato, se necessario anche in soprannumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacità, conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito nella qualifica funzionale di provenienza. Il personale medesimo continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno *ad personam*. Cessa comunque la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennità connessi con i particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia.

5. Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino Alto-Adige alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tal fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso dall'amministrazione regionale.

6. Ai sensi della vigente normativa statale il personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia svolge compiti di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria ed è dotato di apposita tessera di riconoscimento.

7. Inoltre il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nelle materie di competenza della provincia, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo diverse regolamentazioni provinciali.

8. Il personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

9. Con regolamento di esecuzione sono determinati i limiti e le esclusioni di appartenenza del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia ad altre organizzazioni di soccorso e ad altri Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Art. 42.

Comandante e vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Al servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale esercita le funzioni amministrative, tecniche e di gestione del personale di competenza dei direttori di ripartizione secondo la vigente normativa provinciale, ad esclusione delle competenze espressamente assegnate ad altri organi. Esso svolge inoltre le funzioni di direttore dell'ufficio competente per il servizio antincendi e le competenze attribuitegli dalla presente legge in materia di servizio antincendi e protezione civile.

2. Il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sostituisce il comandante in caso di sua assenza o impedimento e svolge i compiti ad esso delegati dal comandante.

Art. 43.

Nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono nominati dalla giunta provinciale per la durata di quattro anni, salvo rinnovo, su proposta dell'assessore competente per il Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Per l'accesso alla qualifica di comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: due anni di effettivo servizio nella funzione di vicecomandante del Corpo, oppure due anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi superiore nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia.

3. Per l'accesso alla qualifica di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi superiore, oppure otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia. Per il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi sono altresì richiesti il titolo di studio e l'abilitazione professionale previsti per l'accesso alla qualifica di esperto antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia.

4. Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco possono essere preposti, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti, a uffici dell'amministrazione provinciale. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco dopo quattro anni di servizio in tale funzione può partecipare alle procedure di selezione per la nomina dei direttori di ripartizione nell'ambito dell'amministrazione provinciale.

Art. 44.

Corpo permanente dei vigili del fuoco Compiti e funzioni

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, oltre ai compiti generali del servizio antincendi, svolge le seguenti funzioni:

a) servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalle normative statali e internazionali in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni del servizio sono da concordare con apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell'aeroporto, e devono essere analoghe a quelle stabilite dalle normative statali in vigore per gli aeroporti nazionali di uguale categoria;

b) servizio tecnico a tutela delle persone dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

c) servizio continuativo di controllo e valutazione delle situazioni a rischio in relazione a eventuali situazioni suscettibili di provare calamità;

d) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa in relazione alle competenze del servizio antincendi per l'accertamento e l'individuazione delle cause d'incendio. Per l'espletamento del proprio servizio, al personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia è attribuita la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale viene dotato di tessere di riconoscimento;

e) esegue, salvo diversa regolamentazione provinciale, le prescrizioni impartite dai competenti organi statali in materie che non siano di competenza regionale o provinciale connesse con il servizio antincendi e interviene in quei casi in cui la legge demanda funzioni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) esprime pareri preventivi sui progetti di acquedotti, detta prescrizioni in relazione all'approvvigionamento idrico nelle operazioni antincendio ed esegue i relativi controlli;

g) è membro di diritto della commissione edilizia del comune capoluogo;

h) può prescrivere ai titolari di attività soggette a prevenzione incendi la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco nel comune capoluogo e collabora nella redazione di piani d'intervento per particolari zone o situazioni a rischio di incendio;

i) provvede per conto dell'ufficio provinciale servizio antincendi all'immatricolazione degli automezzi, nonché al rilascio delle abilitazioni alla guida degli automezzi del servizio antincendi ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

Art. 45.

Corpo permanente dei vigili del fuoco - Lavori ed acquisti

1. I lavori, acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il comandante o altro delegato, nei limiti del programma degli investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati dall'azienda speciale o dalla giunta provinciale.

2. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato funge da consegnatario responsabile e tiene appositi inventari dei beni mobili acquistati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco con i fondi gestiti dall'azienda speciale. I beni assegnati o acquistati con fondi del bilancio provinciale vengono pure iscritti nell'inventario del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Copia degli inventari e degli aggiornamenti è depositata presso la segreteria dell'azienda speciale e presso l'ufficio patrimonio della provincia.

3. Il consegnatario può nominare subconsegnatari a cui affidare beni del Corpo permanente dei vigili del fuoco,

4. La gestione dei lavori e degli acquisti in economia e la gestione dell'inventario saranno disciplinati con regolamento in materia di contabilità e organizzazione di cui all'art. 22.

Capo IV

NORME RIGUARDANTI I CORPI E LE UNIONI DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Art. 46.

Norme generali

1. L'opera dei vigili del fuoco è volontaria e onorifica e non è svolta in veste di rapporto di lavoro o comunque di collaborazione lavorativa.

2. I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni sono improntati ai principi di autonomia gestionale e amministrativa, di sussidiarietà, di tradizione, nonché di aiuto e sostegno reciproci.

3. I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti, delle direttive e degli statuti interni ed operano, a livello comunale, alle dipendenze del sindaco; a livello distrettuale e provinciale essi sono sottoposti alle direttive e al controllo del presidente della provincia o dell'assessore competente.

4. Nell'espletamento del servizio, compreso quello a pagamento, i vigili del fuoco, e in particolare il direttore operativo non rispondono personalmente per i danni causati a persone o cose.

Art. 47.

I Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio comunale del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge, delle direttive emanate dall'azienda speciale e dalla giunta provinciale.

2. Il consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche.

3. Ogni comune, sentiti l'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, istituisce almeno uno o più Corpi dei vigili del fuoco volontari, a

seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale.

4. Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività, è predisposto dall'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il consorzio dei comuni, è approvato con decreto del presidente della provincia e contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del servizio antincendi.

5. Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili del fuoco volontari è possibile affidare, previa apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo.

6. Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento in materia di contabilità e di organizzazione dell'azienda speciale.

7. Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento, il consiglio comunale può, sentiti il sindaco e l'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari.

Art. 48.

Il comandante

1. Il comandante e il vicecomandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri attivi del Corpo, tenendo conto dell'idoneità e della partecipazione ai corsi di addestramento predisposti dalla scuola provinciale antincendi. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio il consiglio comunale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di comandante o di vicecomandante del Corpo.

2. Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari fa parte di diritto della commissione edilizia e, ove esiste, della commissione antincendi del rispettivo comune, nonché del centro operativo comunale. Ove esistano più Corpi dei vigili del fuoco volontari nello stesso comune, può entrare a far parte delle commissioni di cui sopra un comandante delegato o il comandante competente per il rispettivo territorio.

Art. 49.

Infortuni, malattie e rimborsi

1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'azienda speciale provvede all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.

2. La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.

3. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale determina le modalità delle erogazioni, nonché le entità e le misure, non inferiori a quelle applicate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.

5. Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.

6. Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per il vigile del fuoco volontario e dall'azienda speciale per i funzionari delle unioni di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 50.

Oneri finanziari e obblighi a carico del comune

1. Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate

dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale.

2. Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzi ed equipaggiamento.

3. Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio.

4. Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di interventi sono decise in via amministrativa dalla giunta provinciale.

5. Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle amministrazioni comunali competenti per zona.

6. I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i comuni approvano anche il finanziamento delle spese previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo delle attrezzi ed dell'equipaggiamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Art. 51.

Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale approva un piano di attrezzi, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti per il servizio antincendi da predisporre a cura dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Il piano comprende:

- a) le tipologie e le caratteristiche tecnico-funzionali delle dotazioni ammissibili a contributo; le spese riconosciute ammissibili per le dotazioni vengono determinate in un prezzario che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione;
- b) le dotazioni minime per le singole categorie di Corpi dei vigili del fuoco volontari;
- c) le spese per interventi di manutenzione straordinaria;
- d) le spese e dotazioni per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzi dei punti di appoggio.

2. Il piano, nel tenere conto dei mezzi finanziari disponibili, può riservare una quota per far fronte alle spese relative ad acquisti imprevisti, urgenti o straordinari.

Art. 52.

Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale può concedere contributi, sussidi e finanziamenti secondo i seguenti criteri:

a) ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzi contro sostanze pericolose, nonché le attrezzi speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziati fino al cento per cento;

b) all'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al cento per cento della spesa ordinaria e straordinaria;

c) alle unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzi dei punti d'appoggio dei distretti.

2. Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del dieci per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Le modalità e i criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

Art. 53.

*Unioni distrettuali e unione provinciale
dei Corpi dei vigili del fuoco volontari*

1. Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in unioni distrettuali e nell'unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa.

2. Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'unione provinciale e da approvare con decreto del presidente della provincia.

3. I funzionari delle unioni distrettuali e dell'unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal presidente della provincia rispettivamente dall'assessore competente.

Capo V

SQUADRE AZIENDALI ANTINCENDI

Art. 54.

Istituzione e competenze

1. La giunta provinciale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano, a proprio carico, avere un servizio proprio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili la cui presenza nello stabilimento durante gli orari di lavoro deve essere costante. I relativi costi sono a carico dello stabilimento.

2. Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il direttore tecnico dell'azienda speciale, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla scuola provinciale antincendi di cui all'art. 55, in base a un tariffario fissato dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

3. Nel caso di interventi di particolare gravità, vige il principio del reciproco aiuto e appoggio di cui all'art. 32 e pertanto il direttore operativo dell'intervento o il sindaco possono chiedere l'intervento delle squadre aziendali anche al di fuori dello stabilimento. In questo caso le spese relative sono a carico del comune interessato dall'intervento. Si applicano anche l'art. 49, commi 1, 2 e 3.

Capo VI

SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI

Art. 55.

Funzionamento e finanziamenti

1. La giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.

2. La formazione potrà anche comprendere periodi di istruzione presso istituzioni, scuole e centri di formazione situati fuori provincia o all'estero.

3. L'attività della scuola provinciale antincendi può comprendere anche lo svolgimento di corsi antincendio e di autoprotezione, comunque attinenti al settore della protezione civile e del servizio antincendi.

4. Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge.

5. La scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami.

6. L'attività di formazione è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile.

7. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale provvede, per conto della giunta provinciale, al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando funzioni di sorveglianza in merito al loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definendo le relative tariffe, e stabilire l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.

8. Per lo svolgimento dell'attività della scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato compete il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del quaranta per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del trenta per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consumo delle spese, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

9. Il programma e il preventivo spese dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione entro il 1^o ottobre dell'anno precedente.

10. Per lo svolgimento delle attività della scuola provinciale antincendi e delle unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'art. 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla provincia autonoma di Bolzano.

11. La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 56.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati la legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, e l'art. 30 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.

2. Il presente testo unico sostituisce in provincia di Bolzano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e del relativo regolamento di esecuzione 2 dicembre 1954, n. 92, e successive modifiche, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.

3. Resta in vigore nella forma vigente la legge regionale 16 maggio 1991, n. 11.

Art. 57.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge trovano copertura con le assegnazioni annue della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, con le entrate proprie dell'azienda speciale di cui al capo I, nonché con appositi stanziamenti integrativi nel bilancio provinciale destinati ai servizi per la protezione civile e per il servizio antincendi, autorizzati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 58.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 2003.

Art. 59.

Norma transitoria

1. Fino a quando non saranno nominati gli organi e approvato il bilancio di previsione dell'azienda speciale, secondo le disposizioni della presente legge e dal relativo regolamento di contabilità e organizzazione, l'attività amministrativa dell'azienda speciale è esercitata dai corrispondenti organi della cessata cassa provinciale antincendi, e la gestione finanziaria sarà riferita all'ultimo bilancio di previsione approvato dalla cassa provinciale antincendi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 18 dicembre 2002

DURNWALDER

03R0334

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 luglio 2003, n. 0259/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 12/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 45 della stessa legge regionale, con cui viene istituito il Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane;

Visto, inoltre, l'art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'art. 45;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione»;

Visto in particolare l'art. 6 che ha inserito nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato», il Capo V-bis concernente «Finanziamenti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico»;

Visto l'art. 53-bis, comma 1, lettera b), del succitato capo V-bis della legge regionale n. 12/2002, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e ai loro consorzi e società consorziali contributi per la realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;

Visto inoltre l'art. 53-ter, comma 3, del medesimo capo, ai sensi del quale per le finalità di cui all'art. 53-bis, comma 1, lettera b) sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 46 della medesima legge regionale n. 12/2002 concernente il Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2032 del 4 luglio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 luglio 2003

ILLY

Regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, di seguito denominato Fondo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 1 le imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione iscritte all'albo delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002, i loro consorzi e società consorziali, anche in forma cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.

Art. 3.

Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento a tasso agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici concessi per la medesima iniziativa.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti aziendali;

b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria, di immobili da destinare a stabilimenti aziendali;

c) costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;

d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature destinate alla produzione, al settore amministrativo contabile, alla movimentazione dei prodotti, compresi automezzi ad esclusivo uso dell'impresa, e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;

f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

2. Sono inoltre finanziabili le seguenti iniziative da parte dei consorzi e società consorziali di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12/2002:

a) acquisizione e realizzazione di aree attrezzate;

b) acquisto, costruzione, adattamento di immobili a magazzini o centri per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziali;

c) costruzione di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese consorziate.

3. I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'acquisto di beni mobili usati è ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attestì l'origine esatta del macchinario e confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;

b) che apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello dello stesso macchinario acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. L'intensità dell'aiuto non deve superare:

- a) il 15% ESL per le piccole imprese;
- b) il 7,5% ESL per le medie imprese.

3. Quando l'investimento è effettuato in una zona ammessa alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, l'intensità dell'aiuto non deve superare rispettivamente il 23,5% ESL per le piccole imprese ed il 19,5% ESL per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2001, n. 076/Pres.

4. La maggiorazione di cui al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi il bene mobile per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga e che il finanziamento assicuri una copertura massima del 75% del programma di investimento.

Art. 6.

Ammontare e durata del finanziamento

1. L'importo massimo del finanziamento è pari a 80.000,00 euro.

2. Il finanziamento assicura una copertura massima del 90% del programma di investimento.

3. Il finanziamento ha una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

Art. 7.

Condizioni delle operazioni

1. Il tasso agevolato per i finanziamenti concessi a valere sul fondo di rotazione è equiparato a quello vigente per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, a favore delle piccole e medie imprese.

2. Il tasso determinato ai sensi del comma 1 è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.

3. In caso di eccezionale calamità o eccezionale avversità atmosferica, accertata ai sensi della normativa vigente, il tasso a carico dell'impresa per iniziative di ripristino delle attività artigianali danneggiate, può essere ridotto a zero, limitatamente al primo anno di ammortamento.

Art. 8.

Procedimento per la concessione del finanziamento agevolato

1. I finanziamenti sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

2. Gli interessati presentano domanda di finanziamento agevolato a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., di seguito denominato Mediocredito, o alle banche convenzionate con lo stesso, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

4. Mediocredito, ultimata l'istruttoria e verificata la disponibilità dei fondi, sottopone le domande all'esame del Comitato di gestione di cui all'art. 47 della legge regionale n. 12/2002.

5. Il Comitato di gestione di cui al comma 4 delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione del finanziamento.

Art. 9.

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Il contratto di finanziamento prevede che, per tutta la durata dello stesso, l'impresa si obbliga:

a) ad applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

b) a rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, a Mediocredito, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 10;

c) a consentire l'accesso, presso i locali dell'impresa stessa, ai dipendenti dell'amministrazione regionale e del Mediocredito, al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'art. 11.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto di finanziamento diventati obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata da Mediocredito.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio anche di concerto con la direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, effettua, presso Mediocredito e le banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente presso le imprese, ispezioni e controlli anche a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12.

Modalità di calcolo dell'entità degli aiuti

1. L'entità degli aiuti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle comunità europee di data 12 gennaio 2001, è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalle leggi regionali n. 7/2000 e n. 12/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 15.

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001.

ALLEGATO A**MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001**

L'entità dell'aiuto concesso ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, con riferimento ai disposti di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle P.M.I., viene effettuato mediante la seguente formula:

$$\text{EDU} \times \text{PIF} \times \text{RTI}$$

in cui:

EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);

PIF è la percentuale dell'investimento finanziato;
RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento.

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento finanziato.

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento.

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse.

È determinata dalla differenza tra:

- a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea;
- b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Tasso di attualizzazione.

È pari a quello di cui al precedente punto a).

6. Conversione da ESN in ESL.

Verificato che il prelievo fiscale medio sul reddito d'impresa è pari al 41,25% si applica la seguente proporzione ESN : ESL = (100-41,25):100.

Riferimento: decreto presidente Regione Friuli-Venezia Giulia n. 076/Pres. del 19 marzo 2001, Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 16 maggio 2001.

Visto, il presidente: ILLY

03R0697

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2003, n. 0278/Pres.**

Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabili ed irrigui in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 28/2001, da applicare in situazioni di deficit idrico. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 3 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, come modificata ed integrata dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28;

Considerato che:

il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2001, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, definisce transitoriamente il deflusso minimo vitale in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso;

l'art. 1-bis della stessa legge regionale n. 28/2001, introdotto dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 28/2002, prevede che la giunta regionale emani, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2003, un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portata;

Atteso che al fine dell'emanazione di detto regolamento in modo organico, atto a disciplinare compiutamente la materia, è necessario tenere conto, in raccordo con l'evoluzione normativa in atto, degli

indirizzi per la redazione del piano di tutela delle acque recentemente individuati dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta - Bacchiglione, ed è altresì necessario un quadro completo ed aggiornato, attualmente non ancora disponibile, di tutte le utilizzazioni in atto su tutti i corpi idrici del territorio regionale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/2001, per cui non sono al momento possibili valutazioni puntuali sulle particolari esigenze di portata delle utilizzazioni in rapporto ai corpi idrici;

Ravvisata la necessità, nei casi di situazioni di deficit idrico, con riferimento ai corpi idrici di competenza, di disciplinare con Regolamento, ai sensi del citato art. 1-bis della legge regionale n. 28/2001, le derivazioni per gli utilizzi idropotabile ed irriguo;

Ritenuto di procedere all'adozione di detto Regolamento anche ad avvenuta scadenza del precitato termine del 31 marzo 2003, avendo esso carattere ordinatorio;

Attesa inoltre la necessità che detto regolamento venga adottato con urgenza al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico attualmente in atto, in modo tale da disciplinare gli utilizzi di tipo idropotabile ed irriguo e contemporaneamente l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;

Ritenuto che la deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 28/2001, per le utilizzazioni di tipo irriguo, in considerazione dei cospicui fabbisogni idrici richiesti dalle colture agricole, debba limitarsi ai tratti di corsi d'acqua ricettori di apporti idrici di bacini imbriferi di ampia estensione, e tali quindi da assicurare maggiori probabilità di afflussi meteorici in rapporto alla formazione dei deflussi;

Considerato che allo stato dei dati finora acquisiti, i tratti di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche ed interessati da importanti derivazioni irrigue sono i seguenti:

fiume Tagliamento;
torrente Torre;
fiume Isonzo;
torrente Meduna;
torrente Cellina;

Ritenuto inoltre che la deroga al suddetto parametro debba comunque riguardare le sorgenti ed i corsi d'acqua che alimentano acquedotti per l'approvvigionamento idropotabile dei centri urbani;

Visto il testo di Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabili ed irriguo, in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2195 del 18 luglio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabili ed irriguo in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

ILLY

Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico.

Art. 1.

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica

1. Nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla direzione regionale dell'ambiente e dalla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

Art. 2.

Deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 28/2001

1. Con il decreto di cui all'art. 1 sono individuate temporanee riduzioni del parametro fissato dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, commisurate all'entità del deficit idrico.

2. Le riduzioni temporanee di cui al comma 1 sono applicabili alle derivazioni di acque pubbliche in esercizio per utilizzo irriguo, lungo i seguenti corsi d'acqua:

- a) fiume Tagliamento;
- b) torrente Torre;
- c) fiume Isonzo;
- d) torrente Meduna;
- e) torrente Cellina.

3. Le riduzioni temporanee di cui al comma 1 sono applicabili alle derivazioni di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, per utilizzo idropotabile.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente: ILLY*

03R0699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 agosto 2003, n. **0289/Pres.**

Approvazione modifiche al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che l'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, autorizza l'amministrazione regionale alla concessione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Constatato che è stato indicato - anteriormente all'entrata in vigore della normativa incentivante ed in difformità della previsione legislativa ex art. 7, comma 75 della legge regionale n. 1/2003 - con apposito comunicato stampa del 12 gennaio 2003 il termine di presentazione delle domande di finanziamento in argomento, alla data del 31 marzo 2003, per il solo anno 2003;

Richiamato il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0128/Pres. del 13 maggio 2003, cui l'art. 7, comma 75 della legge regionale n. 1/2003, demanda la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti il quale prevede, in particolare, al comma 1 dell'art. 4, due date annuali, quali termini di scadenza di presentazione delle domande di finanziamento di cui trattasi, poste l'una al 31 maggio per le iniziative da

tenersi nel secondo semestre dell'anno, e l'altra al 31 ottobre per le iniziative da tenersi nel primo semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;

Considerato che in sede di prima applicazione del regolamento, l'articolazione temporale dei termini previsti per la presentazione delle domande, impedisce di prendere in considerazione quelle relative al primo semestre 2003;

Constatato, altresì che per le iniziative da tenersi nel secondo semestre del 2003, il termine del 31 maggio previsto per la presentazione delle domande appare incongruo, visto il brevissimo lasso di tempo intercorrente dall'entrata in vigore del regolamento;

Ritenuto, a fronte delle suddette circostanze, necessario fissare in via transitoria, solamente per l'anno in corso, un nuovo termine per la presentazione delle domande in argomento, termine comprendente entrambi i semestri del 2003, fatte salve comunque le domande già pervenute, che devono venire integrate, ove non conformi ai contenuti del richiamato regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2475 dell'8 agosto 2003;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti all'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica», approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 luglio 2003

p. il Presidente il Vicepresidente: MORETTON

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres., concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti all'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica.

Art. 1.

Inserimento dell'art. 6-bis

1. Dopo l'art. 6 del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti all'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres., è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Norma Transitoria). — 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per il solo anno 2003, le domande di finanziamento di cui all'art. 4 sono presentate con riferimento ad entrambi i semestri del 2003, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente articolo. Le medesime devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento entro il termine di cui al comma 1.»

Visto, *il vice presidente: MORETTON*

03R0698

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 40.

Interventi regionali a favore del settore zootecnico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 18 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere il settore zootecnico in ambito regionale, la presente legge disciplina il coordinamento degli interventi nel settore attraverso il piano zootecnico regionale (PZR).

Art. 2.

Piano zootecnico regionale

1. Il PZR è lo strumento attraverso il quale sono programmati gli interventi e finalizzate le risorse a sostegno della zootecnia.

2. Il PZR è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ed ha durata quinquennale.

3. Il PZR indica le tipologie di intervento, i beneficiari, la modulazione e l'importo degli aiuti, i requisiti minimi dei beneficiari e le condizioni per accedere ai benefici, le eventuali priorità.

Art. 3.

Attuazione territoriale

1. Per l'attuazione delle misure viene rispettato quanto disposto sull'attribuzione delle competenze in materia di agricoltura dalla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio, mediante la seguente variazione di bilancio da effettuarsi sia per la competenza che per la cassa per il medesimo importo:

in diminuzione: unità previsionale di base (UPB) n. 522 euro 1.622.535,84;

in aumento: UPB n. 521 euro 1.622.535,84.

2. Per i due esercizi successivi si fa fronte con 7.000.000,00 euro all'anno iscritti nelle UPB 521 e 522.

3. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2003, designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

03R0709

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19. Interventi in favore dei toscani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 18 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/1999

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), è inserita la seguente:

«b-bis) le associazioni dei giovani toscani all'estero di cui all'art. 4-bis e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell'art. 12-bis»;

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1999, dopo la parola: «collettività» sono aggiunte le seguenti: «dei toscani».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/1999

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1999, dopo la parola: «collettività» sono aggiunte le seguenti: «dei toscani»;

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1999 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni con almeno venti associati di origine toscana, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c.)».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1999 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all'estero, possono essere altresì riconosciuti gruppi di almeno venti toscani, inseriti in altre associazioni, purché queste ultime siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c.)».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 19/1999

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 19/1999 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Associazioni dei giovani toscani all'estero). — 1. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge, purché il numero degli associati non sia inferiore a dieci.

2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis della legge regionale n. 19/1999

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 19/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Giornata dei toscani all'estero). — 1. È istituita la «Giornata dei toscani all'estero», da tenersi annualmente l'ultimo sabato del mese di luglio.

2. I programmi e le modalità organizzative della «Giornata dei toscani all'estero» sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 6.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/1999

1. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1999, dopo la parola: «regionale,» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riferimento alla "Giornata dei toscani all'estero",».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/1999

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale di cui all'art. 6 sono svolte dalle competenti strutture della giunta regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale relaziona entro il 31 marzo di ogni anno al consiglio regionale circa l'attività svolta in attuazione del piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero di cui all'art. 6, mediante la presentazione alle commissioni consiliari competenti di report contenenti, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) dati relativi all'entità dei contributi erogati e ai soggetti destinatari degli interventi;

b) tipologia degli interventi realizzati, in relazione agli obiettivi della presente legge;

c) dati quantitativi circa l'utenza degli interventi realizzati, anche aggregati per tipologie di utenti.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1999

1. L'art. 9 della legge regionale n. 19/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Consiglio dei toscani all'estero*). — 1. È istituito il consiglio dei toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il consiglio elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale, di cui all'art. 6.

3. Il consiglio è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dai rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4;

c) dai componenti del comitato direttivo di cui all'art. 10.

4. I componenti del consiglio sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Il consiglio dura in carica per l'intera legislatura.

6. Il consiglio è convocato dal presidente della giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all'art. 7.

7. Il consiglio può essere altresì convocato dal presidente della giunta regionale ognialvolta questi ne rilevi la necessità.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 19/1999

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 19/1999 è inserito il seguente:

«Art. 9-bi. (*Forum dei giovani toscani all'estero*). — 1. È istituito il *forum* dei giovani toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il *forum* elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 6.

3. Il *forum* è composto:

a) dal presidente della giunta regionale, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'art. 4-bis;

c) dai componenti del comitato direttivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera *c*).

4. I componenti del *forum* sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Il *forum* dura in carica per l'intera legislatura.

6. Il *forum* è altresì aperto alla partecipazione di rappresentanti di enti locali e associazioni residenti in Toscana.

7. Il *forum* è convocato dal presidente della giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all'art. 7.

8. Il *forum* può essere altresì convocato dal Presidente della giunta regionale ognialvolta questi ne rilevi la necessità.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/1999

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) i coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero;».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19/1999

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra i rappresentanti dei toscani residenti all'estero.».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/1999 è aggiunta la seguente:

«c-bis) i coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/1999

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1999 le parole: «o per aree geografiche omogenee» sono sostituite dalle seguenti: «individuati in riferimento al continente.».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12, della legge regionale n. 19/1999, la parola: «competenza» è sostituita dalla seguente: «riferimento».

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani;».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 19/1999

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 19/1999 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero*). — 1. La giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, riconosce i coordinamenti continentali dei giovani, individuati con riferimento al continente quali organismi intermedi con il compito di:

a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all'estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;

d) curare i rapporti con il *forum* dei giovani e con il comitato direttivo.

2. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/1999

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1999, le parole: «agli articoli 9, 10, 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 12 e 12-bis».

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Ai rimborsi spese e alle competenze dovuti ai componenti degli organismi di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 19/1999, introdotto dall'art. 8 della presente legge, e all'art. 12-bis della legge regionale n. 19/1999, introdotto dall'art. 12 della presente legge, quantificati in 40.000,00 euro, si fa fronte per gli anni 2004 e 2005 con la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:

annualità 2004, in diminuzione: UPB 121 «Interventi in favore dei Toscani all'estero - spese correnti» per euro 40.000,00;
 annualità 2004, in aumento: UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» per euro 40.000,00;
 annualità 2005, in diminuzione: UPB 121 «Interventi in favore dei Toscani all'estero - spese correnti» per euro 40.000,00;
 annualità 2005, in aumento: UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» per euro 40.000,00.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2003, designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000

**Testo aggiornato legge regionale 9 aprile 1999, n. 19
(Interventi in favore dei toscani all'estero)⁽¹⁾**

aggiornato con:

legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative)⁽²⁾;

legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 «Interventi in favore dei toscani all'estero»)⁽³⁾.

AVVERTENZA

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale⁽⁴⁾, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

2. La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:

- a) mantenere e rafforzarne l'identità culturale;
- b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;
- c) sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;
- d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli enti locali e la società civile;
- e) favorire il raccordo con le attività delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunità all'estero;
- f) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in Toscana.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
- b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno quattro anni di permanenza all'estero;
- c) attività d'informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle associazioni all'estero;
- d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;
- e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- f) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione e culturale nei paesi di residenza.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- b) le associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 e i relativi coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;
- b-bis)⁽⁶⁾ le associazioni dei giovani toscani all'estero di cui all'art. 4-bis e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell'art. 12-bis;
- c) i comuni, le province e le comunità montane della Toscana;
- d) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani⁽⁷⁾ all'estero.

2. I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) e f).

Art. 4.

Associazioni e gruppi di toscani all'estero

1. Agli effetti della presente legge, sono riconosciute quali associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:

- a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
- b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
- c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività dei toscani⁽⁸⁾ all'estero.

2.⁽⁹⁾ Abrogato.

3.⁽¹⁰⁾ Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni con almeno venti associati di origine toscana, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3.-bis⁽¹¹⁾ Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all'estero, possono essere altresì riconosciuti gruppi di almeno venti toscani, inseriti in altre associazioni, purché queste ultime siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. La giunta regionale, sentito il comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'art. 10, riconosce le associazioni ed i gruppi, accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti e provvede alla revoca del riconoscimento.

5. È istituito, presso il comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'art. 10, un albo di toscani e loro famiglie o loro discendenti che, non essendo in grado di costituire od aderire ad una associazione, intendono mantenere un rapporto con la Regione e favorirne la conoscenza nella comunità in cui vivono.

Art. 4-bis⁽¹²⁾*Associazione dei giovani toscani all'estero*

1. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge, purché il numero degli associati non sia inferiore a dieci.

2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.

Art. 5.

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II della presente legge, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

- a) lire duecentomila, pari a 103,29 euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
- b) lire quattrocentomila, pari a 206,58 euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

4. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredata dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 5-bis⁽¹³⁾*Giornata dei toscani all'estero*

1. È istituita la «Giornata dei toscani all'estero», da tenersi annualmente l'ultimo sabato del mese di luglio.

2. I programmi e le modalità organizzative della «Giornata dei toscani all'estero» sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 6.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6.

Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero

1. Il piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge e comprende un dispositivo di piano, un programma finanziario e un disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

- a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità toscane all'estero;
- b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti toscani nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei toscani all'estero;
- c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal programma regionale di sviluppo;
- d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
- e) le tipologie di intervento;
- f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con particolare riferimento alla Giornata dei toscani all'estero,⁽¹⁴⁾ con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
- b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie d'intervento;
- d) le quote minime di copartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

- a) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;
- b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
- c) le ipotesi di revoca e di decadenza;
- d) le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

Art. 7.

Procedure di formazione del piano regionale

1. La giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio dei toscani all'estero di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello d'inizio del periodo di riferimento.

2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente dalla giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 8.

Procedure di attuazione del piano regionale

Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale di cui all'art. 6 sono svolte dalle competenti strutture della giunta regionale.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale la giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

3.⁽¹⁵⁾ La giunta regionale relaziona entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale circa l'attività svolta in attuazione del Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero di cui all'art. 6, mediante la presentazione alle commissioni consiliari competenti di report contenenti, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) dati relativi all'entità dei contributi erogati e ai soggetti destinatari degli interventi;
- b) tipologia degli interventi realizzati, in relazione agli obiettivi della presente legge;
- c) dati quantitativi circa l'utenza degli interventi realizzati, anche aggregati per tipologie di utenti.

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULENZA

Art. 9⁽¹⁶⁾*Consiglio dei toscani all'estero*

1. È istituito il Consiglio dei toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il consiglio elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale, di cui all'art. 6.

3. Il consiglio è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) dai rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4;
- c) dai componenti del comitato direttivo di cui all'art. 10.

4. I componenti del consiglio sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Il consiglio dura in carica per l'intera legislatura.

6. Il consiglio è convocato dal presidente della giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all'art. 7.

7. Il consiglio può essere altresì convocato dal Presidente della giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.

Art. 9-bis⁽¹⁷⁾*Forum dei giovani toscani all'estero*

1. È istituito il *forum* dei giovani toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il *forum* elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 6.

3. Il *forum* è composto:

- a) dal Presidente della giunta regionale, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'art. 4-bis;
- c) dai componenti del comitato direttivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera c).

4. I componenti del *forum* sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

5. Il *forum* dura in carica per l'intera legislatura.

6. Il *forum* è altresì aperto alla partecipazione di rappresentanti di enti locali e associazioni residenti in Toscana.

7. Il *forum* è convocato dal presidente della giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all'art. 7.

8. Il *forum* può essere altresì convocato dal Presidente della giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.

Art. 10

Comitato direttivo dei toscani all'estero

1. È istituito il comitato direttivo dei toscani all'estero, con funzioni di:

- a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;
- b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6, comma 3.

2. Il comitato è presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

- a) diciannove rappresentanti eletti dai coordinamenti continentali di cui all'art. 12, distribuiti come segue:

- 1) n. 5 per l'Europa;
- 2) n. 7 per l'America del Sud;
- 3) n. 4 per l'America del Nord;
- 4) n. 2 per l'Australia;
- 5) n. 1 per il Sud Africa;

b) i coordinatori continentali;

c)⁽¹⁸⁾ i coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero;

d) sette membri designati d'intesa tra loro dalle associazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio della Regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni per conservare e sviluppare rapporti con le comunità toscane all'estero;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle province toscane;

f) un rappresentante della sezione regionale ANCI⁽²⁵⁾;

g) un rappresentante della sezione regionale dell'UNCEM⁽²⁶⁾;

h) tre rappresentanti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa, fra loro;

i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e le loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;

l) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero che operano a livello regionale, designato d'intesa tra loro.

3. I componenti del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni indicate al comma 2.

4. A tal fine il presidente della giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore ai trenta giorni per l'Italia e sessanta per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancate designazioni entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il presidente della giunta regionale provvede comunque alla costituzione del comitato se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il comitato direttivo è nominato dalla giunta regionale di norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e dura in carica per l'intera legislatura.

7. Il comitato direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11.

Ufficio di presidenza

1. Il comitato direttivo dei toscani all'estero costituisce al suo interno l'ufficio di presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) predisposizione degli atti da porre all'approvazione del comitato direttivo e del consiglio dei toscani all'estero;

b) adozione di decisioni urgenti di competenza del comitato direttivo, su delega di quest'ultimo;

c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

d) cura dei rapporti con i coordinamenti, le associazioni, i gruppi dei toscani all'estero per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

e) cura dei rapporti con le associazioni in Italia, con i competenti organi nazionali, con gli enti locali toscani e con altre consulte regionali, anche al fine di coordinare gli interventi e predisporre proposte di iniziative comuni.

2. L'ufficio di presidenza è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

a) due vicepresidenti, di cui uno residente all'estero, scelti per elezione;

b)⁽¹⁹⁾ a sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra i rappresentanti dei toscani residenti all'estero;

c) i coordinatori continentali;

c-bis)^(19-b) i coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero.

3. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio, del comitato direttivo e dell'ufficio di presidenza, stabilendone l'ordine dei lavori.

4. Uno dei due vicepresidenti svolge, su delega del presidente, funzioni vicarie e cura le attività del consiglio, del comitato direttivo dei toscani all'estero e dell'ufficio di presidenza.

Art. 12.

Coordinamenti continentali

1. La giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, riconosce i coordinamenti continentali individuati con riferimento al continente⁽²⁰⁾ quali organismi intermedi con il compito di:

a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento⁽²²⁾;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani;

c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all'estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;

d) curare i rapporti con il consiglio, il comitato direttivo e l'ufficio di presidenza dei toscani all'estero.

2. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, deve dotarsi di uno statuto che garantisca criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 4 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

3. In caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle associazioni che compongono il coordinamento, la giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, dispone la revoca del riconoscimento e delle attività affidate.

Art. 12-bis⁽²³⁾*Coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero*

1. La giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, riconosce i coordinamenti continentali dei giovani, individuati con riferimento al continente quali organismi intermedi con il compito di:

a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all'estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;

d) curare i rapporti con il *forum* dei giovani e con il comitato direttivo.

2. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

Art. 13.

Indennità

1. Ai componenti degli organismi di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 12 e 12-bis⁽²⁴⁾, e riconosciuto il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37⁽²⁷⁾ per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente del comitato direttivo dei toscani all'estero.

2. Al vicepresidente vicario dell'ufficio di presidenza è corrisposta una indennità mensile linda pari al 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vicepresidente l'indennità spetta nella misura linda del 10 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali.

Art. 14.

Comitato scientifico

1. È costituito un comitato scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

2. Il comitato è composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal consiglio regionale.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. Ai componenti del comitato è corrisposta una indennità di presenza la cui misura è definita con deliberazione della giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi operanti nella Regione. Ai medesimi spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Art. 15.

Attività amministrative e di supporto

1. Le attività amministrative e di segreteria connesse all'attività degli organismi di cui al presente titolo sono assicurate dalla struttura della giunta regionale competente in materia di attività internazionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 00845 e 17040. Le declaratorie sono modificate come appresso indicato:

cap. 00845 «Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali (legge regionale 9 aprile 1999, n. 19)»;

cap. 17040 «Interventi in favore dei toscani all'estero (legge regionale 9 aprile 1999, n. 19)».

2. I rimborsi spese e le competenze dovuti agli organismi di cui al Titolo III trovano copertura sul cap. 00720 del bilancio 1999.

3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 marzo 1990, n. 16 (Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali), la legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 (Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie), la legge regionale 16 dicembre 1993, n. 95 (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 - Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie) e la legge regionale 5 giugno 1998, n. 27 (legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 «Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie. Modifiche ed integrazioni») e successive modificazioni, sono abrogate, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18⁽⁵⁾*Norma transitoria*

Abrogato.

Note.

- (1) legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 11 del 19 aprile 1999;
- (2) legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 8 del 12 aprile 2002;
- (3) legge regionale pubblicata su questo stesso *Bollettino ufficiale*;
- (4) Testo redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
- (5) Articolo abrogato con legge regionale n. 11/2002, allegato A, punto 610;
- (6) Lettera inserita con legge regionale n. 41/2003, art. 1, comma 1;
- (7) Parole aggiunte con legge regionale n. 41/2003, art. 1, comma 2;
- (8) Parole aggiunte con legge regionale n. 41/2003, art. 2, comma 1;
- (9) Comma abrogato con legge regionale n. 41/2003, art. 2, comma 2;
- (10) Comma così sostituito con legge regionale n. 41/2003, art. 2, comma 3.
- (11) Comma inserito con legge regionale n. 41/2003, art. 2, comma 4.
- (12) Articolo inserito con legge regionale n. 41/2003, art. 3;
- (13) Articolo inserito con legge regionale n. 41/2003, art. 4;
- (14) Parole aggiunte con legge regionale n. 41/2003, art. 5;
- (15) Comma così sostituito con legge regionale n. 41/2003, art. 6;
- (16) Articolo così sostituito con legge regionale n. 41/2003, art. 7;
- (17) Articolo inserito con legge regionale n. 41/2003, art. 8;
- (18) Lettera così sostituita con legge regionale n. 41/2003, art. 9;
- (19-a) Lettera così sostituita con legge regionale n. 41/2003, art. 10, comma 1;
- (19-b) Lettera aggiunta con legge regionale n. 41/2003, art. 10, comma 2;
- (20) Parole così sostituite con legge regionale n. 41/2003, art. 11, comma 1;
- (21) Parola così sostituita con legge regionale n. 41/2003, art. 11, comma 2;
- (22) Lettera così sostituita con legge regionale n. 41/2003, art. 11, comma 3;
- (23) Articolo inserito con legge regionale n. 41/2003, art. 12;
- (24) Parole così sostituite con legge regionale n. 41/2003, art. 13;
- (25) ANCI: associazione nazionale comuni d'Italia;
- (26) UNCEM: unione nazionale comuni ed enti montani;
- (27) legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).

03R0710

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 12.****Provvidenze a favore degli invalidi civili.**

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 16 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. È di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.

2. Per la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione integra, con proprie risorse, i trasferimenti disposti dallo Stato; la spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutata in € 2.000.000 annui.

3. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predisponde un'apposita disciplina per l'individuazione e la definizione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2.

4. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, può avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli enti locali, secondo uno schema di convenzione approvato dalla giunta regionale.

5. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.

6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria, nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamente al cittadino richiedente il trattamento. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3.

7. È attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 2.

Accertamenti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolti dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio tramite le commissioni sanitarie presso le stesse operanti, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Art. 3.

Termini

1. Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 2 devono essere effettuati entro i tre mesi alla trasmissione alle aziende sanitarie locali competenti per territorio della relativa pratica.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in € 2.099.000 annui in ragione di € 2.000.000 quale integrazione di risorse regionali di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge e di € 99.000 di assegnazioni dello Stato a termini del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000.

2. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare concreto e immediato avvio agli interventi di cui alla presente legge e nelle more dei trasferimenti delle risorse finanziarie da parte dello Stato, è autorizzato, previa deliberazione della giunta regionale, adottata di concerto con gli assessori interessati, ad operare le opportune anticipazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede a garantire in via definitiva il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previe valutazioni, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento - Entrate.

12 - Sanità - UPB E12.041:

Servizi socio-assistenziali (AS):

2003 € 99.000;
2004 € 99.000;
2005 € 99.000.

Spesa.

In diminuzione - UPB S03.007:

FNOL - Spese di investimento:

2003 € 2.000.000;
2004 € 2.000.000;
2005 € 2.000.000.

mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento.

12 - Sanità - UPB S12.066:

Servizi socio-assistenziali (FR-AS):

2003 € 2.099.000;
2004 € 2.099.000;
2005 € 2.099.000.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 234 del 2001, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 dicembre 2003

MASALA

04R0035**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 14.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 39 del 31 dicembre 2003)

(*Omissis*)

04R0036

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407009/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzi, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.zza V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carson, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 -  06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 86,00
-------------------------------------------------	---------

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 55,00
-------------------------------------------------	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 2 2 8 *

€ 1,60